

Cod. H24D
Cod. CG/neProtocollo Generale (Uscita)
cnappcrm – aoo_generale
Prot.: 0000467
Data: 13/04/2021Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
BRINDISI – POTENZA - VARESE**OGGETTO: Rif. Vs. nota del 12 aprile 2021, prot. n. 20210334 -
Richiesta proroga elezioni Ordini Potenza, Brindisi e
Varese - Riscontro.**

In relazione alla comunicazione di cui all'oggetto, si fa presente che nel testo della richiesta di proroga si fa riferimento solamente alla circolare CNAPPC n. 34 del 10 marzo 2021, ove è stata comunicata la possibilità per gli Ordini territoriali di effettuare le votazioni mediante utilizzo di piattaforme informatiche.

Al riguardo corre l'obbligo di segnalare che:

- con la circolare n. 40 del 30.3.2021 il Consiglio Nazionale ha invitato tutti gli Ordini a rispettare i termini di legge per l'indizione delle elezioni, *“rammentando che, a fronte di un comportamento omissivo da parte dell'Ordine, spetta al Consiglio Nazionale indire le elezioni” (art. 3, comma 1 ultimo capoverso DPR 169/2005)*;
- con la circolare n. 42 del 7.4.2020 il Consiglio Nazionale, nel chiarire a tutti gli Ordini che il testo dell'art. 7 del DL 44/2021 di proroga delle elezioni si riferisce solo alla professione dei giornalisti, ha specificato che *“in assenza di proroghe, occorre rammentare per gli Ordini il rispetto delle tempistiche del DPR 169/2005”* e che *“ogni eventuale richiesta di proroga delle elezioni che verrà inviata da ciascun Ordine al Ministero della Giustizia, legata alla emergenza epidemiologica da Covid 19, ad oggi risulta sprovvista di fondamento normativo, essendo possibile, in base all'art. 31 del DL 137/2020, come convertito nella L. 176/2020, il voto telematico da remoto, esistendo già un apposito regolamento in materia validato dal Ministero della Giustizia ed esistendo, al contempo, una piattaforma di voto che il Consiglio Nazionale ha messo a disposizione di tutti gli Ordini”*, concludendo che *“in caso di comportamento omissivo da parte degli Ordini sull'attivazione dell'iter elettorale, spetta al Consiglio Nazionale indire le elezioni” (art. 3, comma 1 ultimo capoverso DPR 169/2005)*.





Se ciò non bastasse, viene segnalato che il Ministero della Giustizia, con nota Prot. m_dg.DAG.17/02/2021.0034633.U, a fronte di analoga richiesta di proroga pervenuta dall'Ordine di Caserta, ha rappresentato l'impossibilità di prevedere proroghe per le elezioni degli Ordini territoriali, dal momento in cui, a fronte della previsione normativa di cui all'art. 31 del DL 137/2020, convertito nella L. 176/2020, che consente l'adozione di un sistema di voto con modalità telematiche, ogni differimento o proroga *“paleserebbe, esclusivamente, un'ingiustificata intenzione dilatoria”*.

In tale occasione, lo stesso Ministero ha segnalato al Consiglio Nazionale, che in assenza delle indicazioni dell'Ordine il compito spetta al Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

In base a quanto sopra esposto, si invitano gli Ordini in indirizzo a rispettare i termini di legge per l'indizione delle elezioni, segnalando che, in difetto, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del DPR 169/2005, il Consiglio Nazionale eserciterà il potere sostitutivo per procedere all'indizione delle elezioni di ciascun Ordine e curarne il loro espletamento.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

